



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.20/TFT del 18/01/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 15/01/2024
ha adottato la seguente:

DELIBERE

Fasc.202

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.
Prot.12927/49 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 15 - NA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Francesco Guida, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, all'incontro A.S.D. Football Club S. Agnello - A.S.D. Rinascita Boscotrecase del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; **2. la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Carotenuto, Mario Salvi, Gianluca Cirillo, Francesco Guida e Michele Lauretano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione e nei seguenti contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini del presente procedimento.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Guida tre (3) giornate di squalifica; Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Mentre si è proceduto con l'accordo ex art.127 CGS per la posizione della società la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Guida tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 233,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.200

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.
Prot.12648/80 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 17 - BN)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Gianluca Dagata, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

2. il sig. Francesco Reale, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gianluca Dagata quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Reale tre (3) giornate di squalifica; Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Gianluca Dagata tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Reale due (2) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.198

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.
Prot.12605/64 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 18 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Biagio Sarnataro, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Di Giorgio e Carlo Maisto, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Qualiano alle seguenti gare valevoli per il campionato Regionale Under 18: il calciatore sig. Alessandro Di Giorgio alla gara

A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed i calciatori sigg.ri Carlo Maisto ed Alessandro Di Giorgio alla gara A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Qualiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore sig. Alessandro Di Giorgio in occasione dell'incontro A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022, nonché dei calciatori sigg.ri Alessandro Di Giorgio e Carlo Maisto in occasione dell'incontro A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022, gare entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18; c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché a quanto previsto e disposto dalla Sezione 2) attività giovanile agonistica del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022 per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano, consentito e comunque non impedito al sig. Michele Cacciapuoti, sprovvisto della idonea qualifica e non iscritto all'Albo del Settore Tecnico, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Sporting Qualiano militante nel campionato regionale Under 18 quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022;

2. il sig. Alessandro Di Giorgio, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Qualiano, alle gare A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. il sig. Carlo Maisto, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Qualiano, alla gara A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022 valevole per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. Michele Cacciapuoti, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 2) attività giovanile agonistica, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022 per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene sprovvisto della idonea qualifica e dell'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Sporting Qualiano, quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Regionale Under 18;

5. la società A.S.D. Sporting Qualiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Sarnataro, Alessandro Di Giorgio, Carlo Maisto e Michele Cacciapuoti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società **A.S.D. Sporting Qualiano** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Michele Cacciapuoti, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Biagio Sarnataro per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del

comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissa la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alessandro Di Giorgio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Carlo Maisto tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Biagio Sarnataro, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Cacciapuoti, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Qualiano la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Sporting Qualiano alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alessandro Di Giorgio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carlo Maisto due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Biagio Sarnataro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Cacciapuoti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Qualiano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.197

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Prot.12599/72 pfi23-24/PM/vdb (Campionato 3° Categoria – SA-)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Cesare Doddato, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Aquara 2022, ommesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giandomenico Tancredi, Mario Nisi, Mario Parente, Pasquale Tancredi ed Al-berto Di Ruberto nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, e precisamente: il calciatore sig. Giandomenico Tancredi alle gare Pol. Sporting Club Picentia - ASD Aquara 2022 del 6.11.2022, ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023, ASD Aquara 2022 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 12.2.2023; il calciatore sig. Mario Nisi alla gara A.C.D. Ricigliano - A.S.D. Aquara 2022 del 4.12.2022; il calciatore sig. Mario Parente alla gara ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023; il calciatore sig. Pasquale Tancredi alle gare ASD Aquara 2022 - Pol. Sporting Club Picentia del 19.2.2023 ed ASD Santa Maria Degli Angeli - ASD Aquara 2022 del 12.3.2023; il calciatore sig. Alberto Di Ruberto alla gara ASD Club Serre Calcio - ASD Aquara 2022 del 25.3.2023. Nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Pol. Sporting Club Picentia - ASD Aquara 2022 del 6.11.2022 ed ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di

dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giandomenico Tancredi e Mario Parente, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

2. il sig. Giovanni Amendola, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Aquara 2022 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 12.2.2023, ASD Santa Maria Degli Angeli - ASD Aquara 2022 del 12.3.2023 ed ASD Club Serre Calcio - ASD Aquara 2022 del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022 nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Giandomenico Tancredi, Pasquale Tancredi ed Alberto Di Ruberto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

3. il sig. Carmine De Rosa, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.C.D. Ricigliano - ASD Aquara 2022 del 4.12.2022 valevole per il campionato Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Nisi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig Matteo Levi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Aquara 2022 - Pol. Sporting Club Picentia del 19.2.2023 valevole per il campionato Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pasquale Tancredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

5. il sig. Giandomenico Tancredi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022, alle gare Pol. Sporting Club Picentia - ASD Aquara 2022 del 6.11.2022, ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023 ed ASD Aquara 2022 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 12.2.2023, tutte valevoli per il campionato Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. il sig. Mario Nisi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022, alla gara A.C.D. Ricigliano - ASD Aquara 2022 del 4.12.2022 valevole per il campionato Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7. il sig. Mario Parente, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022, alla gara ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8. il sig. Pasquale Tancredi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022, alle gare ASD Aquara 2022 - Pol. Sporting Club Picentia del 19.2.2023 ed ASD Santa Maria Degli Angeli - ASD Aquara 2022 del 12.3.2023 valevoli per il campionato Terza Categoria, senza

averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

9. il sig. **Alberto Di Ruberto**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022, alla gara ASD Club Serre Calcio - ASD Aquara 2022 del 25.3.2022 valevole per il campionato Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

10. la società **A.S.D. Aquara 2022** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cesare Doddato, Giovanni Amendola, Carmine De Rosa, Matteo Levi, Giandomenico Tancredi, Mario Nisi, Mario Parente, Pasquale Tancredi ed Alberto Di Ruberto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Aquara 2022 malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Giovanni Amendola, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Cesare Doddato per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alberto Di Ruberto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Tancredi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Parente tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Nisi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giandomenico Tancredi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore/dirigente accompagnatore Matteo Levi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore/dirigente accompagnatore Carmine De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Cesare Doddato, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Amendola, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Aquara 2022 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le richieste della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alberto Di Ruberto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Tancredi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Parente tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Nisi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giandomenico Tancredi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore/dirigente accompagnatore Matteo Levi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore/dirigente accompagnatore Carmine De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Cesare Doddato, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Amendola, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 14 Dicembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**